

## COMMISSIONE XI

## AGRICOLTURA E FORESTE

42.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GUIDO MARTINO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Proposte di legge</b> (Discussione e rinvio):		e, per connessione <i>ex</i> articolo 108, quinto comma, del regolamento, delle sentenze della Corte costituzionale: n. 138 del 1984 (documento VII, n. 101); n. 139 del 1984 (documento VII, n. 102); n. 140 del 1984 (documento VII, n. 103)	
AGOSTINACCHIO ed altri: Modifica dell'articolo 36 della legge 3 maggio 1982, n. 203, concernente la decorrenza degli effetti della conversione dei contratti associativi in contratti di affitto dei fondi rustici (1548);		CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 4, 5, 10, 11
MANNUZZU ed altri: Disposizioni interpretative e modifica di alcune norme della legge 3 maggio 1982, n. 203, relative alla conversione in affitto a coltivatore diretto dei contratti associativi (2125);		MARTINO GUIDO, <i>Presidente</i> . . . . .	8, 16
ZAMBON ed altri: Conversione dei contratti agrari associativi in affitto a coltivatore diretto e casi di esclusione (2674);		BAMBI MORENO . . . . .	4, 5, 9
PATUELLI: Casi di esclusione della conversione dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria in affitto (3231);		BERSELLI FILIPPO . . . . .	4, 8
		BRUNI FRANCESCO GIUSEPPE, <i>Relatore</i> . . . . .	9, 10, 11, 12
		CORREALE PAOLO . . . . .	8
		DIGLIO PASQUALE . . . . .	6
		IANNI GUIDO . . . . .	5, 7, 9
		MANNUZZU SALVATORE . . . . .	7
		PATUELLI ANTONIO . . . . .	4, 6
		ZURLO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	6, 7, 11

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,45.**

MARIO TOMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione delle proposte di legge: Agostinacchio ed altri: Modifica dell'articolo 36 della legge 3 maggio 1982, n. 203, concernente la decorrenza degli effetti della conversione dei contratti associativi in contratti di affitto dei fondi rustici (1548); Mannuzzu ed altri: Disposizioni interpretative e modifica di alcune norme della legge 3 maggio 1982, n. 203, relative alla conversione in affitto a coltivatore diretto dei contratti associativi (2125); Zambon ed altri: Conversione dei contratti associativi in affitto a coltivatore diretto e casi di esclusione (2674); Patuelli: Casi di esclusione della conversione dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria in affitto (3231); e, per connessione ex articolo 108, quinto comma, del regolamento, delle sentenze della Corte costituzionale: n. 138 del 1984 (documento VII, n. 101); n. 139 del 1984 (documento VII, n. 102); n. 140 del 1984 (documento VII, n. 103).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Agostinacchio, Rauti, Valensise, Maceratini, Manna, Sospiri, Mazzone, Trantino, Tassi, Fini, Macaluso, Tringali, Caradonna e Berselli: « Modifica dell'articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, concer-

nente la decorrenza degli effetti della conversione dei contratti associativi in contratti di affitto dei fondi rustici »; Mannuzzu, Ianni, Diglio, Zoppetti, Barca, Nebbia, Antonellis, Bellini, Binelli, Barzanti, Boncompagni, Cocco, Fittante, Poli, Rindone, Toma, De Carli, Demitry, Manchinu e Mundo: « Disposizioni interpretative e modifica di alcune norme della legge 3 maggio 1982, n. 203, relative alla conversione in affitto a coltivatore diretto dei contratti agrari associativi »; Zambon, Rinaldi, Bambi, Balzardi, Bruni, Campagnoli, Micheli, Rabino e Zuech: « Conversione dei contratti agrari associativi in affitto a coltivatore diretto e casi di esclusione »; Patuelli: « Casi di esclusione della conversione dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria in affitto »; e, per connessione ex articolo 108, quinto comma, del regolamento, delle sentenze della Corte costituzionale n. 138 del 1984, n. 139 del 1984 e n. 140 del 1984.

Come i colleghi ricordano, nella seduta di mercoledì 19 febbraio, la Commissione, nel decidere di non riunirsi il giorno successivo — come era stato richiesto dal gruppo comunista, essendo in corso il congresso della Confcoltivatori — aveva previsto in linea di massima (da verificare durante la riunione dell'ufficio di presidenza del giorno 26 febbraio) l'iscrizione all'ordine del giorno di oggi, 27 febbraio, della discussione in sede legislativa delle proposte di legge sui contratti agrari.

Di conseguenza, come eravamo rimasti d'accordo, al termine della seduta del 19 febbraio, abbiamo tenuto ieri la riunione dell'ufficio di presidenza per formalizzare il suddetto ordine del giorno.

ANTONIO PATUELLI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO PATUELLI. Signor presidente, la ricostruzione cronologica che lei ha fatto poc'anzi è stata puntuale. Ma, come lei stesso ha sottolineato, la convocazione della Commissione in sede legislativa non è stata formalizzata il 19 febbraio. Di conseguenza, mi sembra che la decisione dell'ufficio di presidenza di ieri di convocare quasi *ad horas* la Commissione con all'ordine del giorno una materia così delicata (su cui era stato raggiunto un lodo in base al quale alcuni gruppi, come quello che io rappresento, avevano mosso obiezioni circa l'opportunità di discutere subito in sede legislativa l'importante problema dei contratti agrari) sia stata troppo precipitosa e tale da compilare lo svolgimento di una discussione che necessita comunque di una tempestiva formalizzazione di tutti gli emendamenti.

Pertanto, pur senza volere sviluppare alcuna iniziativa o manovra dilatoria, ritengo che sarebbe bene stabilire un calendario che contenga scadenze più certe per l'organizzazione dei nostri lavori e per l'esame delle questioni più delicate.

Per tale motivo desidero richiamare la sua attenzione, signor presidente, sull'impossibilità di dare inizio seriamente quest'oggi alla discussione delle proposte di legge all'ordine del giorno.

FILIPPO BERSELLI. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale si era dichiarato contrario alla sede legislativa su questo provvedimento, esprimendo sin dall'inizio la propria posizione.

Prendo atto che sull'iscrizione di tale provvedimento all'ordine del giorno di oggi ha deciso, ieri mattina alle 12, l'ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, alla cui riunione non sono stato presente. Dal canto suo, il collega Agostinacchio, nulla avendo saputo sulla convocazione odierna della Commissione, non è neppure venuto a Roma.

Ritengo che, su una materia tanto delicata, tutta questa fretta non abbia alcuna giustificazione. Chiedo, pertanto, che l'inizio della discussione sia rinviato di una settimana.

MORENO BAMBI. Non intendo entrare nel merito della questione di un rinvio della discussione, desidero, invece, sollevare una questione di principio sul funzionamento dell'ufficio di presidenza.

Per quanto mi riguarda, ho ricevuto a domicilio un telegramma con la data del 21 febbraio e, una volta giunto a Roma, ho trovato nella mia casella postale un altro telegramma, con la stessa data, che mi avvertiva della convocazione dell'ufficio di presidenza per le ore 15 di mercoledì 26 febbraio 1986. In base a tale convocazione ho stabilito il mio programma di impegni personali relativamente ad altri miei obblighi.

Ora mi domando come qualcuno possa permettersi di cambiare all'ultimo momento un ordine dei lavori già stabilito, senza che alcuni degli interessati ne siano avvertiti. Di certo, avendo in precedenza assunto altri impegni, non potevo essere presente ieri mattina alla riunione dell'ufficio di presidenza.

PRESIDENTE. Probabilmente, onorevole Bambi, lei non ha letto bene il testo di quel telegramma, che prevedeva la convocazione di questa Commissione per mercoledì 26 febbraio alle ore 9,30 con un primo punto all'ordine del giorno e, al termine di esso, la riunione dell'ufficio di presidenza (che si è svolta, per l'appunto, al termine del primo punto); dopo di che, alle ore 15, si è svolta, come previsto, una riunione di un Comitato ristretto.

Dunque, è stato pienamente rispettato l'ordine del giorno comunicato con telegramma.

La convocazione con la formula: « al termine di » stava, del resto, ad indicare una prassi che abbiamo sempre seguito, cioè quella di far seguire la riunione dell'ufficio di presidenza ai vari altri punti all'ordine del giorno. Questi sono i fatti.

MORENO BAMBI. Occorre fissare regole precise con orari definiti e non « al termine di ».

PRESIDENTE. Le regole sono fissate. Non posso fare altro che ribadire quanto ho già affermato all'inizio della seduta.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non ho nulla da osservare sulle procedure seguite per fissare l'ordine del giorno di oggi. Ieri ero presente in rappresentanza del Governo alla riunione dell'ufficio di presidenza e ho dato il mio assenso all'ordine del giorno che è stato definito in quella riunione.

Ma nel pomeriggio è pervenuta al Ministero dell'agricoltura una comunicazione da parte della Presidenza del Consiglio che ci invita a sottoporre alla Commissione l'opportunità di una pausa di riflessione, in quanto il Ministero di grazia e giustizia ha inviato una serie di osservazioni sul testo in discussione. Si rende quindi necessario un coordinamento tra il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero dell'agricoltura, il quale si accingeva ad esprimere in questa sede un parere in linea di massima favorevole. Conseguentemente chiediamo alla Commissione una pausa di riflessione brevissima (anche di una settimana) per effettuare questo confronto e questo coordinamento.

GUIDO IANNI. Questa mattina ci troviamo in una situazione quanto meno paradossale. È bene che ci sia chiarezza da parte di tutti: se vi sono opposizioni al provvedimento, lo si dica. È inutile fare delle vere e proprie manfrine.

Il Ministero di grazia e giustizia doveva esprimere eventuali osservazioni nella sede propria, cioè in sede di parere da parte della Commissione giustizia. Ma in quella sede il Governo non ha fatto alcuna osservazione e la Commissione all'unanimità ha espresso parere favorevole. Mi sembra perciò incredibile l'atteggiamento del Governo in questa circostanza. Ho partecipato alla riunione della Com-

missione giustizia e posso affermare che il Governo non ha fatto alcuna obiezione in quella sede, il sottosegretario, che partecipa alla definizione del testo, avrebbe potuto avanzare osservazioni, inviti, raccomandazioni e proposte.

A questo punto non mi sembra che lo strumento migliore sia quello di un ulteriore rinvio. Vorrei ricordare a tutti noi e a me per primo (per non offendere nessuno e, in primo luogo, il Governo che queste cose dovrebbe saperle e che poi è sempre pronto a sollecitare il Parlamento a snellire le procedure) che da oltre un anno questo provvedimento è fermo in Commissione; già undici sedute sono state dedicate a questo progetto di legge, senza contare poi tutte le audizioni dei tecnici e delle parti sociali. Quindi questo comportamento è veramente scandaloso, scusate il termine, ma non trovo altro aggettivo per qualificarlo.

Circa la richiesta di rinvio dell'onorevole Patuelli, anch'essa in un certo senso mi sorprende. Certamente capisco che spesso i parlamentari, soprattutto quelli appartenenti a piccoli gruppi, debbono barcamenarsi tra un impegno e l'altro, ma la discussione che dovremmo accingerci a compiere questa mattina avremmo dovuto farla la settimana scorsa. Il mio gruppo aveva chiesto un rinvio perché ci troviamo di fronte ad una situazione che spesso i gruppi politici devono affrontare: vi sono convegni che investono questo o quel gruppo ed in tal caso si chiede una cortesia che ormai è diventata una prassi parlamentare. Ma in mancanza di quella occasione — ripeto — avremmo esaminato il provvedimento la settimana scorsa, quindi tutti noi eravamo già preparati ad affrontare la discussione sulle linee generali e l'esame degli articoli. È strano che oggi si dica che non si è preparati e che si chieda il rinvio di un'altra settimana.

Se nella giornata odierna non è possibile concludere l'iter del provvedimento, possiamo almeno svolgere la discussione sulle linee generali, rinviando alla prossima settimana le votazioni. Quando oggi, a distanza di un anno, trattando questa

materia si chiedono ulteriori rinvii, al di là delle motivazioni ho il sospetto (scusate se mi esprimo in questi termini) che si tenti ulteriormente di impedire l'approvazione di questo testo.

ANTONIO PATUELLI. Le dichiarazioni del sottosegretario Zurlo rappresentano un fatto nuovo ed ineludibile, di conseguenza, esse superano in larga parte le affermazioni da me espresse sull'ordine dei lavori.

Quello che ci è stato segnalato dal sottosegretario Zurlo è un atto significativo che non solo deve essere utilizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai fini dell'enunciazione del parere del Governo sulle proposte di legge in discussione, ma deve anche essere portato a conoscenza di questa Commissione come valutazione nuova, da parte del Ministero di grazia e giustizia, su questo provvedimento. Del resto, non mi sembra che si tratti di un atto riservato.

Di conseguenza, ritengo che non sia opportuno chiudere oggi la discussione sulle linee generali senza avere prima conosciuto e valutato l'opinione di un Ministero che ha un'importanza concorrente sull'argomento.

Tra l'altro, il dibattito che su tale argomento si è svolto in questa Commissione ha toccato, prima ancora che gli aspetti agricoli della materia, gli aspetti tecnico-giuridici di essa, anche in relazione alle sentenze emesse, dopo attenta valutazione, dalla Corte costituzionale.

Ora, ritengo che, non potendosi saltare a piè pari sulla valutazione espressa dal Ministero di grazia e giustizia, non sia possibile portare a conclusione quest'oggi la discussione sulle linee generali senza avere prima acquisito una conoscenza dettagliata ed approfondita di tale valutazione.

PASQUALE DIGLIO. Devo esprimere tutto il mio imbarazzo per il modo in cui si sta procedendo.

Tale mio stato d'animo deriva da una situazione alquanto strana che si sta verificando in questa Commissione.

Ritengo di poter affermare che da parte di tutti i membri della Commissione agricoltura vi sia l'impegno a ricercare una certa produzione legislativa. Sta di fatto, però, che una serie di circostanze stanno creando una situazione per la quale io vivo un dramma personale, consapevole come sono di una condizione di quasi totale impotenza che certamente non mi soddisfa nello svolgimento del mio lavoro.

Quanto alla necessità di un approfondimento della problematica, mi sembra che tutti siano stati coinvolti in una seria valutazione di essa, ciascuno mantenendo le proprie idee e svolgendo un lavoro finora alquanto corposo.

Per quanto concerne la valutazione espressa dal Ministero di grazia e giustizia, desidero rilevare come essa sia stata espressa con modi ed in tempi davvero assurdi se si considera che di questo argomento stiamo discutendo ormai da molto tempo.

Voglio approfittare della presenza in quest'aula del sottosegretario Zurlo per chiedergli — anche sotto l'aspetto formale della considerazione verso i membri di questa Commissione — perché il documento del Ministero di grazia e giustizia non sia ancora a nostra disposizione.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È qui davanti a me. Posso leggervelo.

PASQUALE DIGLIO. Potrebbe rientrare nel metodo formale dei nostri rapporti con il Governo la comunicazione da parte del sottosegretario Zurlo della valutazione espressa dal Ministero di grazia e giustizia, affinché la nostra Commissione possa meglio vagliare l'atteggiamento del Governo stesso sulle proposte di legge in discussione.

A questo punto, emerge in me un atteggiamento personale che voglio qui esprimere con molta franchezza.

Mi sento davvero offeso da questo modo di lavorare perché esso non mi permette di svolgere il mio impegno con serenità.

Alla luce di tali considerazioni e nel rispetto degli impegni assunti dai colleghi di questa Commissione, ritengo che la proposta avanzata dal collega Bambi di dare inizio alla discussione sulle linee generali e di proseguirla in una successiva seduta rientri in una valutazione di opportunità complessiva circa il modo di procedere nei nostri lavori. Tuttavia resto profondamente addolorato da una situazione che si è verificata nonostante l'impegno ed i sacrifici della nostra Commissione, i cui risultati sembrano ora svanire.

Invito tutti i colleghi a tenere conto di questa situazione.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero precisare che le osservazioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste non hanno nulla a che vedere con il parere del Ministero di grazia e giustizia, ma riguardano il rapporto tra due ministeri all'interno del Governo, e che la pausa di riflessione da me richiesta serve al Governo per meglio coordinare le posizioni espresse dai vari ministeri interessati, affinché l'esecutivo sia in grado di assumere un atteggiamento univoco nel corso della discussione di questo provvedimento.

GUIDO IANNI. Ma il Governo ha avuto altra sede in cui poter esprimere un parere!

SALVATORE MANNUZZU. Sono grato a codesta Commissione per l'ospitalità che mi concede nel corso di questa discussione.

Non capisco come si potesse essere pronti, giovedì scorso, ad aprire e poi a chiudere la discussione sulle linee generali di questo provvedimento e, quindi, a licenziarne il testo, e non essere pronti a fare le stesse cose oggi.

Non capisco, inoltre, il comportamento del ministro di grazia e giustizia, il quale è stato assente dall'esame in sede consultiva del provvedimento da parte della Commissione. Né intendo bene, sul piano

formale delle competenze specifiche di quel Ministero, il significato della successiva « folgorazione » che si sarebbe espressa attraverso il documento di cui il rappresentante del Governo qui presente si è detto in possesso.

Non intendo bene una tale « folgorazione » se non come motivata da ragioni di merito, forse di ostilità verso le scelte di valore che si è cercato di compiere con il testo ora in discussione.

Sono sempre rispettoso dell'esigenza, che è stata prospettata dal sottosegretario Zurlo, di una pausa di riflessione. Però non posso dimenticare che il testo al nostro esame ha avuto una elaborazione lunghissima con aggiustamenti successivi per un tempo in cui era consentita qualunque riflessione a qualunque parte politica. La verità è che mentre si elaborava il testo vi sono state delle assenze da parte di alcune forze politiche ed anche da parte del Governo, del quale sarebbero stati invece graditi la presenza e magari alcuni segnali di orientamento.

Non voglio comunque scendere in polemiche, né voglio sollecitare forzature; non posso però non sottolineare il debito istituzionale (che è proprio non di questa o di quella parte politica e nemmeno soltanto del Governo, ma di tutto il Parlamento) riguardo a questo intervento normativo. Esiste una sentenza della Corte costituzionale del maggio 1984 che ha posto nella precarietà e nell'incertezza una larga fascia di rapporti associativi. Abbiamo il debito istituzionale di approvare una legge che detti disposizioni circa la soluzione dei conflitti che questa sentenza della Corte costituzionale ha aperto.

Sempre più diversi sono i segnali che (in conseguenza, ripeto, della sentenza del 1984) vengono dalla giurisprudenza e al Parlamento spetta risolvere queste incertezze sui diritti e queste precarietà. Mi domando a chi giovino e a chi interessino tali incertezze e precarietà, credo che a nessuno giovino e a nessuno interessino.

Se occorre un periodo di tempo di riflessione, mi sembra ragionevole che il provvedimento non venga approvato oggi, ma se si vuole lasciare il segno di una

volontà tesa a concluderne l'*iter* in tempi brevi, si può effettuare oggi la discussione sulle linee generali e nella prossima settimana l'esame degli articoli.

FILIPPO BERSELLI. Desidero fare due osservazioni. Innanzitutto, non si possono disattendere le comunicazioni del sottosegretario, credo che sia interesse di tutti valutare l'attuale posizione del Governo.

Per quanto riguarda l'opportunità o meno di procedere alla discussione sulle linee generali, faccio presente ai colleghi che alle ore 11 l'Assemblea inizierà i suoi lavori, chiedo quindi al presidente che la Commissione venga sconvocata per consentire ad ogni parlamentare di partecipare ai lavori dell'Assemblea.

GUIDO MARTINO. Signor presidente, onorevoli colleghi, fin dall'inizio della trattazione di questa problematica il nostro intento è stato sempre quello di evitare un contenzioso che all'Italia non è stato risparmiato dalla nascita della legge nelle varie forme fino ad oggi. Richiamo a me stesso e, in senso lato, anche ai colleghi la necessità di una certa unità dinnanzi a provvedimenti di legge che hanno generato nel tempo un susseguirsi di leggi successive, sino alla laboriosa dottrina che oggi grava sul provvedimento al nostro esame.

Ciò che è stato offerto dalla Corte costituzionale nel maggio 1984 è stato uno degli ultimi segni e da allora ad oggi, ancora nel campo del contenzioso, si giunge a risoluzioni alterne di significato dubbio e non assolutamente certo. Ho tutto il rispetto per le capacità che ciascuno di noi conserva ed attua in questa sede, per la professionalità che esercita là dove è nata la sua elezione in questo Parlamento. Però chiedo a me stesso ed agli altri colleghi umiltà dinnanzi ad una nuova informativa alla quale non dobbiamo sottrarci. Quale che sia la critica, condivisibile o meno, al Governo, non si può non accedere a questa informativa. Quindi accedo a questa necessità, motivata proprio da tutto quel contenzioso che attende una risoluzione dal nuovo

dettato legislativo che ci accingiamo a porre in atto.

D'altra parte, non mi sottraggo ad una considerazione di carattere regolamentare: non si può chiudere oggi la discussione sulle linee generali, mancando ciò che deve essere presente, vale a dire il parere del Governo al quale sino ad oggi si è sottratto il Governo stesso.

Rimango in attesa anche di ulteriori considerazioni della presidenza su questo tema e resto del parere che qualsiasi ulteriore apposizione non faccia altro che produrre qualcosa che può essere utile alla nostra conoscenza del tema legislativo propostoci. A questa utilità faccio riferimento nell'accedere al desiderio che oggi non si chiuda la discussione sulle linee generali.

PAOLO CORREALE. Credevo che questa mattina avremmo concluso la seduta con l'approvazione del provvedimento. Sono meravigliato, per non dire costernato, di fronte alla richiesta di rinvio da parte del Ministero di grazia e giustizia e, quindi, da parte del Governo.

Mesi di lavoro abbiamo qui consumato; ciascuno di noi è stato tormentato — e lo è tuttora — di fronte ad un provvedimento che investe interessi non secondari. Eppure abbiamo acceduto alle proposte che venivano dalla maggioranza della Commissione perché si procedesse finalmente al varo di questa proposta di legge, la quale deve porre la certezza del diritto nei confronti di migliaia e migliaia di coltivatori diretti che ancora oggi non sanno come regolarsi di fronte alla sentenza della Corte costituzionale del 1984.

Certamente la richiesta del Governo non sarà foriera di esiti sbrigativi e solleciti; non so se di fronte alla presentazione di eventuali emendamenti potremo completare l'*iter* del provvedimento, ma non dimentichiamo che ci troviamo in sede legislativa, in una sede che la mia parte ha finito con l'accettare.

Aderendo alla proposta del collega Mannuzzu, ritengo che nella seduta odierna potremmo iniziare o, addirittura,



esaurire la discussione sulle linee generali, per poi rinviare per pochi giorni l'approvazione definitiva, vedendo in tal modo quale sarà la posizione del Governo. Certamente non possiamo accettare i metodi che vengono adottati.

Il Ministero di grazia e giustizia era da mesi a conoscenza dell'esame di questo provvedimento da parte della nostra Commissione; pertanto, sarebbe potuto intervenire prima — addirittura nel mese di luglio — perché, se ben ricordate, il provvedimento doveva essere discusso immediatamente in sede legislativa a partire dai primi di agosto, ma ciò non fu poi consentito da alcune forze politiche, compresa quella cui appartengo.

Dunque, il Ministero di grazia e giustizia — che era a conoscenza ormai da più di sei mesi dell'esame di questo provvedimento da parte nostra — non ha proceduto correttamente perché, nel corso di sei mesi, a nessun funzionario è mai passato per la mente di rivolgersi a noi che stavamo esaminando le proposte di legge in tutti i loro risvolti.

Per questi motivi, sono dell'avviso che si debba dare inizio questa mattina alla discussione sulle linee generali e che, se la maggioranza della Commissione lo ritenga, si possa anche concluderla per rinviare di qualche giorno il passaggio all'esame degli articoli.

MORENO BAMBI. Credo che debba essere riconosciuto da tutti che questa Commissione si è impegnata, in ogni sua componente politica, in una ricerca attenta di una soluzione rispondente appieno agli indirizzi indicati dalle tre sentenze della Corte costituzionale.

Ora, il fatto che abbiamo finalmente « recuperato » la sede legislativa è la prova che da parte di tutte le componenti politiche di questa Commissione è stata trovata una linea d'intesa sui principi informativi del nuovo testo che abbiamo insieme predisposto.

L'esserci attestati sulla sede legislativa — pur se con riserve da parte di taluni — significa avere fatto insieme un buon la-

voro di ricerca di una soluzione che fosse la più seria, corretta e razionale possibile.

Sul testo unificato che è ora al nostro esame il Governo ha svolto alcune considerazioni in data 13 febbraio. Ciò vuol dire che il giudizio del Governo si è riferito al testo unificato e non ai testi delle proposte di legge in precedenza presentate.

Ho voluto fare questa osservazione non certo per scusare il Governo.

GUIDO IANNI. Ma su questo testo unificato la Commissione giustizia ha espresso un parere. In quella sede il Governo sarebbe dovuto intervenire!

MORENO BAMBI. Il Governo esercita, in questo caso, una funzione di coordinamento.

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI, *Relatore*. È successo, in questo caso, qualcosa di simile a quanto sta succedendo sulla questione dell'olio d'oliva.

MORENO BAMBI. Io cerco di capire. Volevo vedere se si fosse riusciti insieme a trovare la soluzione.

A questo punto, onorevoli colleghi, a me non interessano i cinque giorni in più od in meno: mi interessa uscirne fuori. Ma, se si dovesse farne una questione procedurale, o se si dovessero innescare meccanismi tendenti a fare divaricare le nostre intese, sarebbe meglio trovare da noi una soluzione, che è quella di portare a fondo questo provvedimento.

Dunque, non sto qui a fare una questione di principio per qualche giorno in più od in meno, sto bensì a ricordare che il buon senso ha prevalso fino adesso nella ricerca di una soluzione e che il buon senso deve ancora guidarci nel prosieguo della discussione. E se il parere del Governo è tale da meritare — perché autorevole e perché in grado di fornirci elementi utili a perfezionare il provvedimento — considerazione, valutiamolo anche ai fini della presentazione di emendamenti.

Per questi motivi ritengo opportuno procedere stamattina allo svolgimento della relazione ed all'apertura della discussione sulle linee generali — che sicuramente non potrà essere chiusa oggi per l'imminente concomitanza dei lavori dell'Assemblea — riservandoci di presentare gli emendamenti dopo avere ricevuto ed esaminato il documento del Governo, alla luce del quale gli emendamenti stessi potranno avere una formulazione diversa da quella inizialmente prevista, o addirittura potranno essere in parte ritirati.

Non facciamo dell'urgenza una questione di principio. Diamo subito inizio alla discussione del provvedimento e concludiamola entro tempi ragionevoli, senza continuare a discutere della qualità del lavoro che stiamo per intraprendere.

**PRESIDENTE.** Avverto gli onorevoli colleghi che, essendo stata avanzata dall'onorevole Berselli, a nome del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale, richiesta di sconvocazione della Commissione in concomitanza con l'inizio dei lavori dell'Assemblea previsti a partire dalle ore 11, a quell'ora dovrò rinviare il seguito della discussione a mercoledì prossimo.

**FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI, Relatore.** Desidero rivolgere al rappresentante del Governo la preghiera di non utilizzare l'intervento del collega Bambi per chiedere anche un ulteriore rinvio della discussione del progetto di legge sull'olio d'oliva, perché ciò significherebbe addurre argomentazioni che ci porrebbero in grave imbarazzo.

Quanto al provvedimento ora in discussione, desidero esprimere la mia perplessità ed anche la mia delusione per quanto è accaduto stamattina.

Ritengo che l'ufficio di presidenza della Commissione abbia agito correttamente. Del resto, che quest'oggi si sarebbe svolta la discussione sulle linee generali e, probabilmente, si sarebbe passati all'esame degli articoli di questo provvedimento era cosa sufficientemente nota.

Mi rendo conto del fatto che non tutti i gruppi possono assicurare una presenza alle riunioni dell'ufficio di presidenza e pertanto posso comprendere taluni rilievi che sono stati espressi. Mi fa meraviglia, invece, l'atteggiamento del Governo, che obiettivamente avrebbe potuto muovere i suoi rilievi nella sede più appropriata allorquando trasmettemmo questo testo alla Commissione giustizia e, per ben due volte, alla Commissione affari costituzionali per i prescritti pareri.

Per quanto ci riguarda, abbiamo lavorato non già « alla chetichella » od affrettatamente, bensì molto coscienziosamente, utilizzando tutto il tempo possibile per giungere alla conclusione di questa vicenda.

Devo dare atto dello sforzo compiuto da tutti i gruppi per arrivare ad esaminare in sede legislativa questo provvedimento, dimostrando così di avere capito due cose: che vi è urgenza di risolvere la questione per evitare che essa sia rimessa all'Assemblea e che sul testo in discussione può essere raggiunto — come ha detto anche l'onorevole Patuelli — un punto minimo di convergenza, con riserva di presentare, eventualmente, gli emendamenti che ciascuno ritenga opportuni.

L'onorevole Patuelli ha parlato di un lodo al quale si è giunti avendo tutti coscienza che era opportuno arrivare celermente ad una conclusione. Se il Governo ha dei problemi da risolvere, ha la possibilità di presentare emendamenti, che evidentemente esamineremo, approfondiremo e poi accetteremo o respingeremo. Del resto, questo è il normale *iter* parlamentare.

La gente attende che noi risolviamo i problemi e se a volte si genera sfiducia nei confronti del Parlamento, ciò è dovuto al fatto che non riusciamo ad approvare le leggi. D'altra parte se, dal momento in cui inizia l'*iter*, impieghiamo non dico quattro anni, ma due, per arrivare all'approvazione definitiva, i cittadini non comprendono cosa facciamo in queste aule.

Le norme del regolamento costituiscono una garanzia per tutti, ma coloro i quali ci hanno eletti lo hanno fatto perché in un modo o nell'altro i problemi

debbono essere risolti. Questa è la legge della democrazia, che occorre applicare diversamente, con continui scivolamenti diamo all'esterno una dimostrazione di inefficienza, ma non possiamo poi lamentarci allora del fatto che il « paese reale » è lontano da quello « legale ».

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor presidente, io credo che tutti i richiami che sono stati rivolti al Governo vanno ricondotti su un piano di correttezza. Infatti non ritengo che il Governo abbia violato le norme che regolano i rapporti all'interno della Commissione, c'è stata una discussione sul testo unificato nelle Commissioni che sono abilitate ad esprimere un parere, ciò che è avvenuto, è chiaro però che la posizione definitiva del Governo sul provvedimento può essere espressa in maniera determinante soltanto nella Commissione competente nel merito. È questa la sede in cui il Governo — non il singolo ministero — può e deve esprimere il proprio parere. Nel momento in cui ci accingiamo a farlo, l'ufficio legislativo di coordinamento fra le varie componenti del Governo presso la Presidenza del Consiglio ha rilevato che il testo unificato faceva sorgere delle preoccupazioni in ordine a questioni di correttezza legislativa che vanno riesaminate e riviste. In particolare, alcune obiezioni sono state mosse da parte del Ministero di grazia e giustizia, per cui si chiede il tempo necessario per confrontare il parere di tale Ministero con quello del Ministero dell'agricoltura che ha una competenza specifica. Mi auguro che questo lavoro sia definito dall'ufficio di coordinamento della Presidenza del Consiglio in pochissimi giorni, successivamente il Governo sarà in condizione di esprimere in questa sede il suo parere.

Non ritengo che la procedura che è stata seguita sia irregolare e che la richiesta del Governo in ordine ad un rinvio sia il tentativo di far scivolare il provvedimento o di non affrontare il problema.

La preoccupazione del Governo è che venga approvato un testo che risponda

effettivamente a criteri di correttezza legislativa, per evitare nuovi ricorsi davanti alla Corte costituzionale.

Questa è la ragione per la quale abbiamo richiesto il rinvio di una settimana. Non abbiamo alcuna obiezione circa l'inizio della discussione sulle linee generali, ma non siamo oggi nella condizione di esprimere un parere a nome del Governo: lo saremo fra una settimana. È chiaro che, se l'inizio della discussione sulle linee generali potesse essere rinviato, in tale fase si potrebbe tener conto del parere definitivo e coordinato del Governo e credo che ciò faciliterebbe il lavoro e non sarebbe certamente una perdita di tempo. Da questo punto di vista mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Occorre cercare di dare un minimo di svolgimento logico a questa seduta della Commissione. Sappiamo che fra venti minuti dovremo interrompere i nostri lavori e, quindi, se il relatore ritiene di poterlo fare, potremmo far svolgere la relazione nell'arco di tempo che ci rimane. In tal caso però chiederei alla Commissione di fissare fin da oggi il calendario dei lavori per la prosecuzione dell'esame delle proposte di legge sui patti agrari, nel senso di proseguire tale discussione nella prossima settimana, nelle giornate di mercoledì e giovedì.

In definitiva, debbo constatare che c'è un sostanziale accordo ad iniziare la discussione sulle linee generali del provvedimento al nostro esame, con l'intesa di sospendere i lavori alle ore 11 e di riprendere l'esame dei progetti di legge, eventualmente aggiungendo altri punti all'ordine del giorno, nelle giornate di mercoledì e giovedì della prossima settimana.

L'onorevole Bruni ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il testo unificato che si presenta all'approvazione della Commissione in sede legislativa è frutto di un approfondito dibattito, svolto in Comitato ristretto e nella stessa Commissione sulle proposte n. 1548, Agostinacchio ed altri, n. 2125, Mannuzzo

ed altri, 2674, Zambon ed altri, n. 3231, Patuelli. È doveroso ricordare che su tali proposte sono state ascoltate le organizzazioni agricole professionali interessate che ne hanno fatto richiesta.

Con le proposte di legge suddette ed ora con il testo elaborato dal Comitato ristretto, si vuole colmare il vuoto normativo determinato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 1984, avendo presenti anche le sentenze n. 139 e n. 140 dello stesso anno.

Sarebbe stato preferibile che, in merito, il legislatore fosse stato preceduto dalla sottoscrizione di accordi collettivi da parte delle organizzazioni professionali agricole, così come auspicato dall'ultimo comma dell'articolo 45 della legge n. 203 del 1982. Tuttavia, la difficoltà di trovare un equilibrato temperamento ai contrapposti interessi ha impedito il buon esito delle trattative sindacali che pure erano state avviate. Diviene, pertanto, necessario procedere all'approvazione di una legge in grado di risolvere l'enorme conflittualità in atto.

Ciò premesso, appare indispensabile procedere ad un esame preliminare della sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 1984.

Con la sentenza n. 138 del 1984, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità di numerosi articoli della legge n. 203 del 1982, sollevate in molteplici giudizi, in materia di conversione in affitto dei più importanti contratti associativi agrari (mezzadria e colonia).

La Corte, dopo una seppur sintetica analisi della evoluzione del contratto di mezzadria, dà atto che la legge n. 203 del 1982 si è innestata nel solco della scelta operata con la legge n. 756 del 1964 che ha vietato di stipulare nuovi contratti di mezzadria, divieto ribadito dalla legge n. 592 del 1972 e che trova riscontro anche in atti della Comunità economica europea, come il secondo piano Mansholt e le direttive nn. 159 e 160 del 1972.

Questa scelta risulta nettamente sfavorevole alla mezzadria, « non ritenuta più idonea né all'incremento della produttività agricola, né al mantenimento dei buoni rapporti sociali tra le categorie in-

teressate » ed invece preferisce per il contratto di affitto.

La legge n. 203 del 1982, ribadendo questa scelta, la estende anche ai contratti in corso con la conversione, prevista dagli articoli 25 e seguenti, dei contratti associativi in quelli di affitto.

Al riguardo, la Corte ha sottolineato come non sia in discussione questa scelta (paragrafo 4) in quanto « il punto in questione consiste invece nella conversione in affitto dei contratti associativi agrari in corso, collegata dal citato articolo 25 ad un mero atto unilaterale del mezzadro: conversione della cui legittimità costituzionale le ordinanze di rimessione dubitano, prospettando il contrasto con gli articoli 3, 4, 41, 42, 43, 44 e 46 della Costituzione ».

Delimitati così i termini della questione, la Corte costituzionale dichiara non fondate molte delle questioni di illegittimità sollevate dalle ordinanze, in particolare quelle riferite agli articoli 3, 43 e 46 della Costituzione. Ma è sui rilievi di legittimità riferiti all'articolo 41 della Costituzione che la Corte costituzionale si sofferma in modo particolare, per esaminare se l'istituto della conversione automatica sia confacente con la libertà di iniziativa economica privata, garantita dall'articolo citato.

Nell'ipotesi in esame, afferma la sentenza, il legislatore si è mosso per adeguare la disciplina normativa ad una situazione in cui, nella normalità dei casi, la collaborazione imprenditoriale tra concedente e mezzadro era solo apparente, mentre in effetti l'impresa mezzadrile era gestita solo dal secondo, essendosi il primo trasformato di fatto in puro percettore di reddito. Il che fa perdere consistenza anche ai rilievi formali sull'ammissibilità della conversione di un contratto associativo in contratto commutativo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
GUIDO MARTINO

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI, *Relatore*.  
La *ratio legis* così individuata, continua la sentenza, risulta inequivocabilmente dai

lavori preparatori e, in particolare, dalla relazione di maggioranza del Senato della Repubblica, con cui venne giustificata la conversione forzata sul rilievo appunto che « nella grande maggioranza dei casi nelle imprese mezzadrili di fatto l'unico imprenditore è il mezzadro perché il concedente ha trascurato i doveri inerenti alla condizione dell'impresa disinteressandosi di essa e percependo quindi la sua quota alla stregua di un canone di affitto ».

« Né può accedersi — prosegue sempre la sentenza — alla tesi secondo cui la destinazione di un capitale a fini produttivi è espressione di iniziativa economica e perciò deve godere della tutela di cui all'articolo 41 della Costituzione, ancorché il titolare, mantenendo una posizione passiva o un comportamento omissivo, assuma la figura comunemente definita di "assenteista". In realtà l'articolo 41 citato tutela la posizione dell'imprenditore, ossia di colui che esercita una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi e quindi, per quanto concerne specificamente la questione in esame, di chi si adopera efficacemente per la coltivazione del fondo; solo quest'ultimo quindi può considerarsi partecipe dell'attività imprenditoriale e perciò destinatario della tutela dell'articolo 41 della costituzione ».

Da queste motivazioni la Corte trae essenzialmente considerazioni conclusive.

La prima è che « la richiamata *ratio*, a cui si è ispirato il legislatore per introdurre l'istituto della conversione automatica, merita in linea di principio di essere condivisa, non essendo certo irrazionale che egli abbia voluto impedire non soltanto la nascita, ma anche la prosecuzione del rapporto in esame ».

La seconda è che « non essendo il fenomeno dell'assenteismo assolutamente generalizzato, non può ritenersi rispondente all'imprescindibile requisito dell'utilità sociale, voluto dall'articolo 41 ed esplicito per la proprietà fondiaria dall'articolo 44, una conversione indiscriminatamente disposta anche per i casi in cui il concedente abbia adempiuto i suoi

oneri ed in cui quindi, funzionando il rapporto normalmente, risulta senza dubbio ingiustificata la trasformazione forzata disposta dal legislatore ».

In questo contesto la Corte costituzionale propone come esempio di concedente l'imprenditore agricolo a titolo principale, così come definito dall'articolo 12 della legge n. 153 del 1975.

La sentenza afferma quindi che « spetta al giudice del processo civile accertare la concreta adeguatezza, nei singoli casi, dell'attività svolta dal concedente nella condizione dell'impresa » e rileva che la censura relativa all'articolo 4 della Costituzione rimane assorbita dalla pronuncia. Da questi motivi la Corte fa discendere la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203, nella parte in cui prevede che, nel caso di concedente il quale sia imprenditore agricolo a titolo principale o comunque abbia dato apporto alla condirezione dell'impresa, la conversione richiesta dal mezzadro abbia luogo senza il consenso del concedente stesso.

Come corollario alla suddetta decisione viene dichiarata altresì la illegittimità degli articoli 30 e 34, quest'ultimo per la parte che non comprende il caso di non avvenuta conversione per mancato assenso dell'imprenditore che abbia dato adeguato apporto. Vengono invece dichiarate non fondate le altre questioni.

La sentenza, come si può vedere, riconosce sostanzialmente legittime le scelte operate dal legislatore con la legge 3 maggio 1982, n. 203, sia quella fondamentale in sfavore della mezzadria sia quella di favore per il contratto agrario di affitto, sia quella della conversione dei contratti di mezzadria in corso in contratti di affitto, sia l'istituto della conversione automatica, che viene ritenuto valido nella generalità dei casi, salvo per quanto riguarda il concedente che abbia adempiuto i suoi oneri ed abbia dato adeguato apporto alla condirezione dell'impresa.

Afferma infatti la sentenza: « La corretta osservanza dei doveri del conce-

dente, secondo i più elementari canoni di esperienza e di logica, non può, invero, non far ritenere l'efficace funzionalità mezzadrile, sicché in questo caso la conversione automatica non trova razionale fondamento ».

Da questa impostazione discende un altro elemento fondamentale della sentenza e cioè che discriminante, per l'esecuzione della conversione automatica, è la corretta osservanza dei doveri da parte del concedente e l'adeguato apporto alla condirezione dell'impresa, che egli abbia dato, sicché è questo accertamento che dovrà essere compiuto nel singolo caso.

Conferma tale interpretazione il costante collegamento che dalla citata sentenza n. 138 viene operato tra l'imprenditore a titolo principale (*ex* articolo 12 citato) ed il concedente (privo di tale qualifica) che osserva in maniera adeguata i doveri inerenti alla condirezione dell'impresa.

Sintomatica, in tal senso, deve ritenersi l'espressione ripetuta più volte nella citata sentenza n. 138: « imprenditore a titolo principale o che, comunque, abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa ».

L'esclusione della conversione automatica trova quindi giustificazione soltanto se, rispetto al fondo oggetto della conversione, vi sia stato un comportamento non assenteista, per cui è il dato oggettivo del comportamento del concedente a determinare la situazione e non la sua qualifica professionale, anche se questa, ovviamente, avrà il suo peso.

È del tutto evidente che una diversa interpretazione farebbe perdere alla sentenza i fondamenti razionali sui quali si fonda. Quindi anche nel caso che il concedente sia imprenditore agricolo a titolo principale sarà necessario accertare che lo stesso abbia osservato correttamente i propri doveri ed abbia dato adeguato apporto alla condirezione dell'impresa rispetto al fondo per il quale è chiesta la conversione.

Il giudice costituzionale, infatti, richiama la sua figura come « esemplare » perché nella logica e nella normalità dei

casi l'imprenditore agricolo a titolo principale che svolge effettivamente la sua attività nei limiti indicati dall'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, esplicherà le funzioni imprenditoriali. Possono però darsi casi, anche non infrequenti, nei quali l'imprenditore agricolo a titolo principale sia tale per una parte dei propri fondi, ma risulti invece assenteista per il fondo oggetto della conversione.

Il testo all'esame della Commissione, come si è detto, vuole dare esecuzione alle decisioni della Corte costituzionale dettando norme che, in armonia con i principi indicati nella sentenza, assicurino una omogenea applicazione di questi in tutto il territorio nazionale.

Con l'articolo 1 viene data una corretta interpretazione dell'articolo 26 della legge n. 203 del 1982, poiché si afferma che questo articolo va inteso nel senso che la conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto si verifica di diritto a seguito della comunicazione del richiedente ed ha effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva. A determinare la conversione è cioè sufficiente la semplice comunicazione del richiedente che esprime la propria volontà di usufruire di questo diritto ed è in quell'atto che si ha la conversione, con effetto, nell'inizio dell'annata agraria successiva.

Questa sembra al relatore la lettura corretta dell'istituto della conversione automatica introdotto nella legge n. 203 e condiviso, come si è visto, in linea generale dalla Corte costituzionale nell'esposizione della sentenza.

È opportuno sottolineare che la norma è interpretativa (perché in realtà era stata già introdotta dalla legge n. 203 del 1984) ed è necessaria, perché l'istituto della conversione automatica è stato oggetto di numerosi rilievi di illegittimità non recepiti dalla Corte che, in via generale, ha invece condiviso questo istituto. È utile per chiarire all'interprete l'esatto contenuto del citato articolo 26, con particolare riferimento ai giudizi in corso.

L'articolo 2 integra, così come richiesto dalla sentenza n. 138 del 1984, l'arti-

colo 29 della citata legge n. 203, prevedendo, tra le cause di esclusione della conversione, il caso del concedente che abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa. La norma prevede che tale apporto debba sussistere da almeno due anni prima dell'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982. È appena il caso di notare che la conversione potrebbe aver luogo egualmente, ove le parti siano d'accordo, perché tale eventualità è oltre tutto prevista nel citato articolo 29.

Seguono quindi le disposizioni riguardanti l'imprenditore agricolo a titolo principale, che sono inserite nel secondo comma dell'articolo 2 e nell'articolo 3. Forse sarebbe più opportuno, per la chiarezza del testo, fare un unico articolo contenente tutte le disposizioni riguardanti l'imprenditore agricolo a titolo principale. A tale proposito preannuncio la presentazione di due emendamenti di carattere tecnico. In ogni modo è opportuno leggere insieme le due parti al fine di evitare possibili confusioni.

Le norme che interessano l'imprenditore agricolo a titolo principale si muovono nell'ambito della logica della sentenza, così come già rilevato.

Il Comitato ristretto, a maggioranza, ha ritenuto che anche per l'imprenditore agricolo a titolo principale debba essere dimostrato l'adeguato apporto alla condirezione dell'impresa, in aderenza a quanto sostenuto dalla sentenza n. 13 del 1984, ma, nel contempo, ha riconosciuto al medesimo una posizione di favore in ordine all'onere della prova, nel senso che la produzione di apposita certificazione amministrativa sulla qualifica di cui all'articolo 12 della legge n. 153 del 1975 e sull'adeguato apporto alla condirezione dell'impresa è sufficiente ad impedire la conversione automatica del rapporto associativo, risultando, in questo caso, a carico del concessionario l'onere di provare l'assenteismo.

La certificazione suddetta è rilasciata dalla regione, che provvede previa istruttoria e sentite le parti che possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni professionali agricole.

La certificazione — come stabilisce l'ultimo comma — deve essere rilasciata entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta del concedente. Starà poi alle parti, trascorso il suddetto termine, assumere l'iniziativa per la prosecuzione delle procedure previste dalla legge n. 203 del 1982.

Ovviamente questa procedura, particolare per l'imprenditore agricolo a titolo principale al quale si riconosce così una sua specificità, non preclude l'azione giudiziaria e gli accertamenti che, in ultima analisi, spettano al giudice ove le parti non concordino. Nel caso, però (si ripete) l'onere della prova spetterà al concessionario.

L'articolo 4 determina le condizioni in base alle quali dovrà essere ritenuto « adeguato » l'apporto dato dal concedente alla condirezione dell'impresa.

Queste condizioni ripetono sostanzialmente gli impegni contrattuali che le parti si sono date ed attengono anche ad una visione sociale di validità economica generale dell'impresa, così come viene richiesto dalle norme costituzionali più volte richiamate nella sentenza.

Si stabilisce infatti, alla lettera *a*), che deve esservi stata un'effettiva partecipazione del concedente all'attività imprenditoriale che si esplica con il razionale impiego dei capitali e dei fattori di produzione, nonché con investimenti fissi: il tutto finalizzato ad assicurare produzioni lorde vendibili (finalità economica generale) e reddito del lavoro (finalità sociale) quanto meno pari alle medie delle imprese agricole della zona.

Nella lettera *b*), si richiama l'esigenza dell'esistenza di una casa colonica di adeguata e dignitosa abitabilità, nonché di altri fabbricati aziendali rispondenti alle esigenze della buona tecnica agraria, realizzati ovviamente per l'intervento del concedente.

La lettera *c*) richiama il dovere, da parte del concedente, del conferimento di scorte vive e morte; la lettera *d*), la regolare tenuta della contabilità.

L'articolo 5 integra i commi primo e quinto dell'articolo 46 fissando i termini di decadenza per le iniziative delle parti,

ivi previste, al fine di chiudere in tempi convenienti le situazioni di conflittualità.

L'articolo 6, in coerenza con i principi enunciati dalla Corte costituzionale, afferma il carattere dichiarativo della sentenza che definisce le controversie in materia di conversione e stabilisce che essa produce effetto dall'annata agraria successiva alla dichiarazione di conversione, o dalla data di cui al penultimo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 203.

L'articolo 7 regola l'utilizzazione delle scorte da parte del concessionario quando, avvenuta la conversione del contratto in affitto, il concedente non abbia liberato il fondo dalla propria parte di scorte vive e morte.

L'articolo 8 esplicita che agli enti pubblici ed alle società non sono applicabili le norme previste per gli imprenditori agricoli a titolo principale, fuori dei casi previsti nell'articolo 13 della legge n. 153 del 1975 e cioè quando si tratti di cooperative agricole o di associazioni di imprenditori agricoli composte da soci i quali ritraggano dall'attività aziendale almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro.

L'articolo 9 integra la lettera *b*) dell'articolo 34 della legge n. 293 del 1982, prevedendo che i contratti non convertiti per mancato assenso del concedente non assenteista avranno la durata di dieci anni, come per i casi di non conversione previsti dagli articoli 31 (esclusione per unità produttiva insufficiente) e 29, lettera *b*) (esclusione in presenza di mezzadro che impiega nel lavoro agricolo meno di due terzi del proprio tempo di lavoro).

L'articolo 10 demanda tutte le controversie in materia di contratti agrari, o conseguenti alla conversione in affitto, alle sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320, e le assoggetta al rito di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile.

L'articolo 11 amplia il rinvio previsto dall'articolo 38 della citata legge n. 203, statuendo che ai contratti associativi non convertiti si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 35, 37 e 46, sesto comma.

L'articolo 12, infine, dichiara che le disposizioni della legge si applicano a tutti i contratti agrari associativi in corso, anche se oggetto di controversie giudiziarie, purché non siano state definite con sentenza passata in giudicato o con gli accordi di cui all'articolo 45 della citata legge n. 203.

Invito la Commissione ad approvare al più presto il provvedimento in discussione e mi dichiaro fin da ora disponibile ad ogni emendamento migliorativo di esso.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di mercoledì 5 marzo 1986.

**La seduta termina alle 11.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO